

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marco Campagnolo	Presidente
dott. Carlo Azzolini	Giudice
dott.ssa Laura Marangoni	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **n. 130-1/2026 Ruolo Procedimento Unitario**, avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

A + COSTRUZIONI SRL IN SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 04507290270), con sede in Campolongo Maggiore (VE) Quartiere Guido Rossa n. 17

visto il ricorso *ex art. 40 C.C.I.* presentato da Paride Gottardo e Andrea Gottardo in data 10.07.2026, rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Moro (C.F. MROGCR54C30B795K), elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Marghera (VE), via Pacinotti n. 4, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di **A + COSTRUZIONI SRL IN SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** (C.F.: 04507290270), con sede in Campolongo Maggiore (VE) Quartiere Guido Rossa n. 17

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, co. 6, C.C.I. a mezzo p.e.c. in data 15.07.2026 a cura della Cancelleria e che la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art. 27 C.C.I.*;

vista la documentazione allegata dai ricorrenti;



ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto A + COSTRUZIONI SRL IN SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE:

- è un'impresa che esercita un'attività commerciale (*"l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione (non finanziaria) di beni immobili e di terreni qualsivoglia natura ..."*, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
 - la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente:
 - (i) dal protratto inadempimento della società resistente nei confronti dei ricorrenti, i quali vantano crediti derivanti da attività lavorativa prestata alle dipendenze della società resistente;
 - (ii) dalla mancata opposizione ai decreti ingiuntivi emessi in favore dei ricorrenti;
 - (iii) dall'atto di precetto vanamente intimato;
 - (iv) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente (cfr. doc. 5, fasc. ricorrente);
 - (v) dal mancato deposito di bilanci successivamente all'anno 2024;
 - (vi) dall'esistenza di debiti nei confronti di altri soggetti, segnatamente INPS e Agenzia delle Entrate, come da informative rispettivamente acquisite al presente procedimento in data 29.07.2026 e 30.07.2026;
 - sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., come è documentato dall'ultimo bilancio depositato - relativo all'esercizio 2024 - che registra un attivo di euro 229.569, debiti per euro 216.085 e ricavi per euro 442.076;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi il debito nei confronti:
- del ricorrente Andrea Gottardo, per euro 14.692,41 oltre interessi e spese, come da precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Venezia;
 - dal ricorrente Paride Gottardo, per euro 4.032,42, oltre interessi e spese, come da precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Venezia;
 - verso l'Agenzia delle Entrate, pari ad euro 26.994,43, come da informativa acquisita in data 30.07.2026;
 - verso l'INPS, per euro 1.916,32 a titolo di contributi e sanzioni civili ed euro 47.674,72 affidati per il recupero all'Agente della Riscossione, come da informativa acquisita in data 29.07.2026;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **A + COSTRUZIONI SRL IN SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE** (C.F.: 04507290270), con sede in Campolongo Maggiore (VE) Quartiere Guido Rossa n. 17

2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Laura Marangoni;

3) NOMINA curatore il dott. Umberto Pavan, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;



4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);

5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 13.1.2027 ad ore 11.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Venezia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;

7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;

9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Venezia, il 23.09.2026

Il Giudice est.

dott.ssa Laura Marangoni

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

